ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 13/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA H. MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Assente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Assente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. **15** Assenti N. **2**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Sassi Monis e Bertolani Sara.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Binini Emilio .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16, dato atto che ad inizio trattazione del punto 2 è entrato il Consigliere Sassi Monis.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Graziella Blengeri, Milena Beneventi, Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e la relativa delibera CC di approvazione n. 67 del 30.06.2015;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 al 28 febbraio 2018 da parte degli enti locali;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e l'attività del Settore Tributi modificando il tasso relativo alla rateazione da tasso legale variabile, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali ad un tasso fisso pari a quello legale maggiorato di due punti percentuali che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione;

RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso e di regolare, in via transitoria, i piani di rateazione già concessi nonché di apportare, infine, alcune modifiche al vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali legate alla correzione di semplici refusi o all'introduzione di precisazioni terminologiche;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione dei suddetti Regolamenti, di conformarsi alla suddetta nota;



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO che le modifiche proposte non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;

VISTO il Vigente Statuto del Comune di Casalgrande e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica ai suddetti regolamenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario:

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa:
 - A) le modifiche al "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato A1);
 - B) le modifiche all'art. 24Bis del "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato B) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B1);
- 2) DI DARE ATTO che i Regolamenti di cui al punto 1:
 - entrano in vigore il 1° gennaio 2018;
 - non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
- 4) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 15 - Astenuti:1 (il consigliere Montelaghi)

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 0

Successivamente, ravvisata l'urgenza, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 15 - Astenuti:1 (il consigliere Montelaghi)

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 0

La seduta è chiusa alle ore 21,22.



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente SILINGARDI GIANFRANCO IL Segretario BININI EMILIO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Sommario

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	
Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione	
Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali	
Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie	3
Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni	
Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali	4
Art. 8 - Rimborso dei costi di riscossione	
Art. 9 - Somme di modesto ammontare	
Art. 10 - Rateizzazione	
Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione	
Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive	7
Art. 13 - Inesigibilità	
Art 14 - Disnosizioni finali	

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - "Regolamento": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - "entrate tributarie": le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - "entrate non tributarie": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.
- 2. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.

Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione

- 1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.
- 2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/ servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di:
 - Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione,

- Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all'adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).
- 3. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate.

Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali

- 1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
- 2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
- 3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta da apposita contestazione di addebito che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
- 4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono compresivi degli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili, nonché delle spese di notifica.
- 5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.

Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie

1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L'ingiunzione di pagamento può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni

- 1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale tempo per tempo vigente maggiorato di due punti percentuali a decorrere:
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo a entrate tributarie.

2. Sulle somme ancora dovute con ordinanza- ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'articolo 27 comma 6 della Legge 689/81.

Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i
tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di
accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i
suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 - Rimborso dei costi di riscossione

- 1. Con l'ingiunzione di pagamento, oltre al pagamento degli importi dovuti e non versati alla prescritta scadenza e relativi interessi moratori, sono chiesti i seguenti ulteriori costi di riscossione a titolo di rimborso:
 - a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b) i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate in misura pari:
 - i) al 6 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi; la misura è ridotta del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 5.000,00;
 - ii) al 5 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.000,01 fino ad euro 10.000,00;
 - iii) al 4 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo oltre i 10.000,00 euro.
- 2. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.
- 3. In caso di accollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

- 1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata o tributo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:
 - gli interessi,
 - le spese di notifica,
 - le eventuali maggiorazioni,
 - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 - Rateizzazione

- 1. Il Responsabile dell'entrata, su richiesta dell'interessato da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - a) da 100,00 a 200,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - dc) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto mensili;
 - ed) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - fe) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - gf) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - hg) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - ih) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
- 2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- 3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione sull'intero carico maturato nella misura pari al tasso di interesse legale, tempo per tempo vigente vigente alla presentazione dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.
- 4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
- 5. L'importo della prima rata deve essere versato:
 - entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
 - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese.
 - Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
- 7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° costi di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° sanzioni amministrative,
 - 5° somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.

- 9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
- 10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- 11. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude nuove azioni esecutive.
- 12. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
- 13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
- 14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di una aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione

- 1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa:
 - A. <u>su semplice istanza di parte</u> qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. <u>su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive</u>, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.
- 2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio finanziario.

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
- 2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
- 3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico dei debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

Art. 13 - Inesigibilità

- 1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 - Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 20158.
- 2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Sommario

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	-
REGULAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione	
Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali	
Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie	
Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni	
Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali	
Art. 8 - Rimborso dei costi di riscossione	
Art. 9 - Somme di modesto ammontare	
Art. 10 - Rateizzazione	Δ
Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione	
Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive	7
Art. 13 - Inesigibilità	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Art 14 - Disnosizioni finali	,

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - "Regolamento": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - "entrate tributarie": le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - "entrate non tributarie": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.
- 2. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.

Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione

- 1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.
- 2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/ servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di:
 - Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione,

- Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all'adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).
- 3. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate.

Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali

- La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
- 2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
- 3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta da apposita contestazione di addebito che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
- 4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono compresivi degli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili, nonché delle spese di notifica.
- 5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.

Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie

1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L'ingiunzione di pagamento può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni

- 1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale tempo per tempo vigente maggiorato di due punti percentuali a decorrere:
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo a entrate tributarie.

2. Sulle somme ancora dovute con ordinanza- ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'articolo 27 comma 6 della Legge 689/81.

Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i
tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di
accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i
suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 - Rimborso dei costi di riscossione

- 1. Con l'ingiunzione di pagamento, oltre al pagamento degli importi dovuti e non versati alla prescritta scadenza e relativi interessi moratori, sono chiesti i seguenti ulteriori costi di riscossione a titolo di rimborso:
 - a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b) i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate in misura pari:
 - i) al 6 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi; la misura è ridotta del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 5.000,00;
 - ii) al 5 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.000,01 fino ad euro 10.000,00;
 - iii) al 4 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo oltre i 10.000,00 euro.
- 2. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.
- 3. In caso di accollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

- 1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata o tributo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:
 - gli interessi,
 - le spese di notifica,
 - le eventuali maggiorazioni,
 - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 - Rateizzazione

- 1. Il Responsabile dell'entrata, su richiesta dell'interessato da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - a) da 100,00 a 200,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - dc) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto mensili;
 - ed) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - fe) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - gf) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - hg) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - ih) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
- 2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- 3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione sull'intero carico maturato nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla presentazione dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.
- 4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
- 5. L'importo della prima rata deve essere versato:
 - entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
 - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese.
 - Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
- 7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° costi di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° sanzioni amministrative,
 - 5° somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.

- 9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
- 10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- 11. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude nuove azioni esecutive.
- 12. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
- 13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
- 14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di una aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione

- 1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa:
 - A. <u>su semplice istanza di parte</u> qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. <u>su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive</u>, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.
- 2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio finanziario.

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
- 2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
- 3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico dei debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

Art. 13 - Inesigibilità

- 1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 - Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- 2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo - 24bis: Rateazione

- 1. A seguito di notifica di atto di accertamento il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro la data di notifica dell'ingiunzione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a)fino a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b)da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili;
 - c)da euro 1.000,01 a euro 2.500,00: fino a dodici rate mensili;
 - d)da euro 2.500,01 a euro 5.000,00: fino a sedici rate mensili;
 - e)da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a venti rate mensili;
 - f) oltre 10.000,00 euro: fino a ventiquattro rate mensili e, comunque, non oltre il sesto mese precedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva.
- 2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per singolo tributo. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- 3. Le dilazioni che superano il periodo temporale di 24 mesi o che comunque prevedano rate oltre il sesto mese antecedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva, sono riconosciute solo su ingiunzione di pagamento secondo le regole stabilite dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Alle stesse non si applicano i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva stabiliti dal regolamento stesso se l'istanza viene presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'accertamento.
- 4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi moratori/di dilazione, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, al tasso legale, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.
- 4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.
- 5. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
- 6. L'importo della prima rata deve essere versato:
 - entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
 - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese stesso.
 - Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 7. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

- 8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
- 10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- 11. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'attivazione della riscossione coattiva.
- 12. Su richiesta del debitore il Responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

approvato con deliberazione C.C. n 151 del 14.12.1998, modificato con:

- Delibera di C.C. n. 152 del 29.12.1999;
- Delibera di C.C. n. 38 del 29.02.2000;
- Delibera di C.C. n. 191 del 20.12.2000;
- Delibera di C.C. n. 172 del 10.12.2001;
- Delibera di C.C. n. 39 del 22.03.2004;
- Delibera di C.C. n. 17 del 12.03.2007;
- Delibera di C.C. n. 27 del 17.03.2008;
- Delibera di C.C. n. 76 del 27.11.2014;
- Delibera di C.C. n. 66 del 30.06.2015;
- Delibera di C.C. n. 18 del 30.03.2017;
- Delibera di C.C. n. del .02.2018.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 Entrate tributarie comunali
- Art. 4 Agevolazioni tributarie
- Art. 5 Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 Forma di gestione
- Art. 7 Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 Dichiarazione tributaria
- Art. 9 Compensazione e accollo
- Art. 10 Attivita' di controllo
- Art. 11 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art. 13 Avviso di accertamento
- Art. 14 Ripetibilità delle spese di notifica

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 Contenzioso
- Art. 16 L'autotutela
- Art. 17 Accertamento con adesione

Capo V - Diritto di interpello

- Art. 18 Interpello del contribuente
- Art. 19 Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 20 Competenze del Comune
- Art. 21 Istanza di interpello
- Art. 22 Adempimenti del Comune
- Art. 23 Efficacia della risposta fornita dal Comune

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art. 24 Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 24bis Rateazione
- Art. 24ter Requisiti di accesso alla rateazione
- Art. 24quater Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione
- Art. 25 Rimborsi
- Art. 26 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 27 Cause di non punibilita'
- Art. 27bis Interessi
- Art. 27ter Riscossione coattiva

Titolo IV - Sanzioni

Art. 28 - Criteri di determinazione della sanzione

Titolo V - Norme transitorie e finali

- Art. 29 Garante del Contribuente
- Art. 30 Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
- a) per "accertamento", il complesso delle attivita' di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale con le modalità indicate nell'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

- 1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente"².

.

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² L. 27.07.2000 n. 212

- 3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
- 4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- 5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi aree pubbliche comporta l'automatica esclusione rispettivamente dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

- 1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
- 2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente³.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

³ Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

- 1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
- 2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale⁴ nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe dei tributi comunali approvate o applicate per l'anno precedente.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

- 1. Tranne il caso in cui il Consiglio Comunale non disponga o non abbia già disposto diversamente, la gestione dei tributi ⁵ è effettuata in forma diretta.
- 2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁶

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

- 1. Il funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune è, previo consenso del medesimo, nominato dal Sindaco, come indicato nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, quale Responsabile della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.
- 2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa del suo nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato.
 - c) appone, in caso di riscossione mediante la procedura di ruolo di cui al DPR 602/73, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, in particolare provvede, nei casi di ruolo per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate nell'ambito dei limiti previsti dalle singole leggi d'imposta;

-

⁴ Art. 42, 2° comma, lett.f), D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

⁵ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁶ Art. 53 D.Lgs 446/97

- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo."

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Articolo 9: Compensazione ed accollo

- 1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
- 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10: Attività di controllo

- 1. L'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2. Spetta alla Giunta decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
- 3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attivita', la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti

contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale <u>addetto all'ufficio medesimo</u>, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.⁷

Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
- 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini dell'applicazione dei tributi locali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
- 3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: Attività di controlli e rapporti con il contribuente

- 1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
- 2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni⁸. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze ⁹.

Articolo 13: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

⁷ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

⁸ L. 212/2000, art. 6, c.5.

⁹ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento:
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza:
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
- 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalla legge, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
- 3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 14: Ripetibilità delle spese di notifica

- 1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
- 2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
- 3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.
- 4. L'ammontare delle spese di cui al comma 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria indicata nel D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista

nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

- 2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale ¹⁰ proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
- 3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
- 4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: L'autotutela 11

- 1. Il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del Settore, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
- 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
- 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del settore, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, e al rappresentante dell'ente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
- 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, previo parere del Capo settore, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

.

¹⁰ Art. 48 D.Lgs. 546/92

¹¹ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge ¹² e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

CAPO V – Diritto di interpello

Articolo 18: Interpello del contribuente¹³

- 1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
- 2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 19: Presentazione dell'istanza di interpello

- 1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 2. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari).
- 3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
- 4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 20: Competenze del Comune

¹² D.L. 19.6.1997, n. 218

¹³ Art. 11, L. 212/2000

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Casalgrande nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 21: Istanza di interpello

- 1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
- 2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
- 3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
- 4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Articolo 22: Adempimenti del Comune

- 1. La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo il quale può richiedere preventivo parere alla Giunta ed è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 21, commi 1, lettera c), e 3, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 21, comma 4.
- 2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.
- 3. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso dalla data di presentazione all'ufficio postale della richiesta di integrazione della documentazione alla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
- 4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 21, comma 1, il funzionario responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata

entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 23: Efficacia della risposta fornita dal Comune

- La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.
- 2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 21, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 22, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
- 3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, è nullo.
- 4. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 22, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
- 5. La disposizione del comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'art. 21, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 22, comma 1 ovvero qualora l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 24: Sospensione e dilazione del versamento

 Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 24bis: Rateazione

- 1. A seguito di notifica di atto di accertamento il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro la data di notifica dell'ingiunzione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 a euro 2.500,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 2.500,01 a euro 5.000,00: fino a sedici rate mensili;
 - e) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a venti rate mensili;
 - f) oltre 10.000,00 euro: fino a ventiquattro rate mensili e, comunque, non oltre il sesto mese precedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva.
- 2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per singolo tributo. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- 3. Le dilazioni che superano il periodo temporale di 24 mesi o che comunque prevedano rate oltre il sesto mese antecedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva, sono riconosciute solo su ingiunzione di pagamento secondo le regole stabilite dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Alle stesse non si applicano i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva stabiliti dal regolamento stesso se l'istanza viene presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'accertamento.
- 4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.
- 5. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
- 6. L'importo della prima rata deve essere versato:
 - entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
 - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese stesso.
 - Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 7. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
- 8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

- 9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
- 10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- 11. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'attivazione della riscossione coattiva.
- 12. Su richiesta del debitore il Responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Articolo 24ter: Requisiti di accesso alla rateazione

- 1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, viene concessa:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.
- 2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio finanziario.

Articolo 24quater: Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione

1. La rateizzazione può essere concessa anche in sede di accertamento con adesione sulla base dei criteri e nei limiti previsti dal presente Regolamento in quanto compatibili con l'istituto dell'adesione. In caso di rateizzazione, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento della prima rata nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Articolo 25: Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 26: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 12,00 il relativo versamento non è dovuto.
- 2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
- 3. L'Ufficio tributi è esonerato dalla notificazione di avvisi di accertamento e dalla riscossione coattiva del tributo nell'ipotesi in cui la somma complessiva dovuta dal contribuente a titolo di tributo, sanzione e interessi non superi l'importo minimo di € 12,00. Per importi superiori il Responsabile del tributo valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione.

Articolo 27: Cause di non punibilità

- 1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
- 2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 27bis: Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

Articolo 27-ter: Riscossione coattiva

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 28: Criteri di determinazione della sanzione

1. Spetta al funzionario responsabile determinare le sanzioni per le violazioni di norme tributarie nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge¹⁴.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29: Garante del contribuente

- 1. Al Difensore Civico, già istituito per il Comune di Casalgrande, Rubiera e Scandiano, sono attribuite le funzioni di Garante del contribuente¹⁵.
- 2. Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

Articolo 30: Norme finali

¹⁵ Art. 13, legge 27.07.2000, n. 212.

¹⁴ Art. 7 del D.Lgs. 472/97

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio **2018**.

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 53/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 30/01/2018

Sottoscritto dal Responsabile (GHERARDI ALESSANDRA) con firma digitale



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 13/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2018, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/02/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 13/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/03/2018	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE	
	IBATICI TERESINA	
	(Sottoscritto digitalmente	
	ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)	